CAMERA DEI DEPUTATI N. 1852

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASETTO

—

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli destinati ad handicappati

Presentata il 5 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il legislatore, molto opportunamente, modificando il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, con l'articolo 1, comma 3-*bis*, ha disposto che fra le protesi e gli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, assoggettati all'aliquota di favore del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovevano essere comprese anche le automobili acquistate da soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

L'intendimento di questo beneficio, socialmente valido, viene incontro al desiderio ed alle necessità di quegli handicappati che, usando protesi particolari o adattamenti tecnici sull'autovettura, possono conseguire la patente di guida e così godere della libertà di movimento.

Ma, accanto a questa categoria di handicappati, vi sono viceversa quelli che non possono conseguire la patente, i quali per i loro spostamenti ed i loro movimenti per le strade ed attraverso le città, utilizzano, in genere, l'automobile di cui dispone un membro della famiglia, e che in tal modo diventa un indispensabile mezzo di servizio.

Di fronte a questa situazione di fatto, si ritiene opportuno che il beneficio della riduzione dell'IVA al 4 per cento debba essere esteso anche alle automobili acquistate da famiglie che, nel loro nucleo, hanno convivente una persona, menomata nel fisico o nella psiche, che non può conseguire la patente.

Questa persona menomata ha, naturalmente, pur sempre bisogno di uscire di casa per i più svariati motivi, per recarsi

alle visite di controllo sanitarie, per svago, per compiere un viaggio, e comunque per non sentirsi costretto a vegetare fra letto e poltrona.

E di solito è sempre un familiare che provvede, con la propria autovettura, a tali spostamenti. Si ritiene quindi, anche per un elementare motivo di equità fra menomati con patente e minorati senza patente che, nell'interno del nucleo familiare dell'handicappato, si debba consentire l'acquisto di un'automobile con l'aliquota IVA ad un tasso agevolato.

Ovviamente, nel comma 3 della presente proposta di legge, si prevedono le necessarie limitazioni. Il beneficio è ammesso per l'acquisto di macchine non superiori a 17 cavalli fiscali; il veicolo può essere acquistato con l'IVA agevolata solo dopo cinque anni dall'acquisto del precedente, salvo naturalmente i comprovati casi di forza maggiore (incidenti, furti, eccetera). Inoltre nell'ambito del gruppo familiare dell'handicappato vi può essere una sola autovettura che abbia goduto del regime fiscale agevolato.

Con l'ultimo comma si prevedono le norme sanzionatorie contro gli abusi, che vengono irrogate amministrativamente dai prefetti con decreto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per favorire la mobilità degli handicappati esclusi dalla guida di autoveicoli per ridotte o impedite capacità motorie, o per altre menomazioni permanenti, il beneficio della riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, è esteso all'acquisto di autoveicoli intestati ad un componente del nucleo familiare di cui fa parte l'handicappato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato, al momento dell'acquisto, deve consegnare al venditore una dichiarazione rilasciata dalla unità sanitaria locale competente in cui siano indicate le limitazioni cui è soggetto l'handicappato, nonché un certificato attestante lo stato di famiglia dal quale risultino i nominativi dell'handicappato e dell'acquirente quali conviventi nello stesso nucleo familiare. Tali documenti sono prodotti in carta libera.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa unicamente per l'acquisto di una autovettura ogni cinque anni salvo casi di forza maggiore comprovata, di cilindrata non superiore ai 17 cavalli fiscali, e per una sola autovettura nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

4. Qualsiasi abuso o infrazione alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000, disposta, con decreto, dal prefetto della provincia dove risiede l'intestatario del veicolo.